


**Concorso simulato SIM05 - Scritto**

**“MIGLIORI” TRACCE  
E AMMESSI ORALE**



**<https://www.youtube.com/simonechiarelli>**

*SIM05 - Concorso simulato 5*

**GRATIS**


# PROVA SCRITTA

**19 gennaio ore 21:00**


<https://www.youtube.com/simonechiarelli>

# La prova scritta


- 1) Premessa**
- 2) Definizione**
- 3) Dettagli**
- 4) Jolly**
- 5) Conclusione**





# Svolgimento



**DECALOGO**



**TRACCIA**



<https://libro.omniavis.com/>

# Traccia n. 1

"Parlando dei vizi che possono affliggere un atto amministrativo, essi sono in generale quei vizi che portano l'atto ad essere:

1. irregolare;
2. invalido;
3. inesistente;
4. inopportuno.

All'interno di casi di "invalidità" debbono però essere distinti i casi di nullità da quelli di annullabilità.

Difatti, mentre un atto amministrativo "nullo" è un atto che viene redatto nei casi di: mancanza degli elementi essenziali del procedimento, elusione del giudicato, difetto assoluto di attribuzione;

al contrario un atto "annullabile" è un atto che è stato redatto nei casi di: violazione di legge, incompetenza relativa, ed eccesso di potere.

Soffermandoci su quest'ultima casistica, l'eccesso di potere è un vizio che ha 2 principali presupposti: l'atto deve essere "discrezionale", in quanto solo in caso di atto discrezionale può manifestarsi eccesso di potere, ed inoltre che suddetta discrezionalità sia stata utilizzata per un fine diverso da quello prefissatogli dalla legge.

Questo secondo punto è ciò che rende l' "eccesso di potere" un vizio sicuramente complesso da inquadrare, in quanto definirlo sia in modo troppo stringente che troppo largo rischierebbe di far ricadere al suo interno troppi o troppo pochi casi.

# Traccia n. 1

Per questo il legislatore ha deciso, per determinarlo, l'uso di alcune figure sintomatiche che potessero fare da campanello d'allarme per evidenziarne la possibile presenza.

Queste ultime possono riguardare:

1. il ""fine"" (ossia se il fine che si è deciso di perseguire è stato diverso da quello che si sarebbe dovuto perseguire seguendo la ricerca dell'interesse pubblico),
2. la ""logica contraddittoria"" con la quale si è arrivati a quella precisa soluzione contenuta nell'atto (e questo si può vedere se ad esempio i presupposti dell'atto cozzano con le conclusioni dello stesso),
3. l'inosservanza del principio di imparzialità attraverso: o una ""inequità nel trattamento"" tra due casistiche molto simili fra loro, oppure un più generale contrasto con i principi costituzionali di equità ed imparzialità.

Ovviamente, essendo queste solo delle figure sintomatiche/indicatori esse non possono indicare con certezza la presenza di eccesso di potere; ma comunque permettono sia di ""allarmare"" che di far intervenire la P.A. anche solo per indagare e di prevenire futuri casi di eccesso di potere (con una logica dunque anche preventiva)."

# Traccia n. 1

"Si indichino i vizi dell'atto amministrativo e ci si soffermi sugli elementi essenziali dell'eccesso di potere

Parliamo di patologia dell'atto amministrativo quando la fattispecie concreta oggetto di esame contrasta dal paradigma normativo definito dalla norma attributiva del potere. Quando parliamo di atti amministrativi entriamo nel novero di tutti quei concetti che vengono definiti "patologia dell'atto amministrativo".

Norma cardine che disciplina il procedimento amministrativo è la Legge 241 del 1990 che in origine non disciplinava i casi in cui veniva emanato un atto viziato e, pertanto, a tale lacuna è stata chiamata a sopperire la dottrina e la giurisprudenza nei numerosissimi interventi in fase di contenzioso. Solo nel 2005 il legislatore è intervenuto inserendo nella L. 241/1990 il sistema di norme relative all'invalidità dell'atto, sistema che ha consentito di estrapolare delle definizioni e fattispecie ben precise

Possiamo distinguere innanzitutto tra vizi di legittimità e vizi di merito. Come suggerito dall'etimologia della parola sono vizi di legittimità quelle difformità rispetto al paradigma normativo che si sostanziano in una violazione rispetto alla norma (in questo caso parliamo di violazione di legge in senso generale) mentre sono vizi di merito i vizi legati al mancato rispetto da parte della Pubblica Amministrazione del principio di buon andamento (art. 97 della costituzione) e quindi nella violazione di norme (non giuridiche ma di comportamento) che attengono al rispetto dell'equità, della correttezza, della trasparenza e della proporzionalità.

# Traccia n. 1

Per quanto attiene ai vizi di legittimità distinguiamo tra vizi che determinano la nullità e vizi che determinano invece l'annullabilità dell'atto. Rispetto al diritto civile, dobbiamo osservare che il legislatore ha inteso definire in modo assolutamente tassativo i casi di nullità dell'atto amministrativo indicando i casi di incompetenza assoluta, mancanza degli elementi essenziali, elusione del giudicato (e tutti i casi espressamente previsti dalla legge) come uniche fattispecie soggette a nullità, mentre in linea generale tutti gli atti sono validi ed eventualmente annullabili su richiesta. Fino a tale momento l'atto continua a produrre i suoi effetti. Tale scelta del legislatore è dettata dal fatto che gli atti affetti da patologia sono comunque atti emanati per il soddisfacimento di un interesse pubblico e quindi, in linea di principio, deve esserne privilegiato il mantenimento all'interno dell'ordinamento giuridico.

Gli atti annullabili sono annullabili, ai sensi dell'art. 21octies, per:

- Incompetenza relativa:
- Violazione di legge: si ha in tutti i casi di mancato rispetto del paradigma normativo che non siano contemplati nei casi precedenti. La violazione di legge ha un carattere residuale
- Eccesso di potere: si manifesta nel cattivo uso del potere amministrativo. Nel momento in cui l'Amministrazione, per l'esercizio del potere amministrativo, deve operare in base alla discrezionalità, questa deve essere esercitata secondo principi di congruità, proporzionalità, equità. In sostanza il principio del bilanciamento degli interessi coinvolti nel procedimento impone che l'ente nell'attività istruttoria debba operare una valutazione quanto più coerente con il soddisfacimento dell'interesse pubblico preminente ed in modo tale da non sacrificare in modo eccessivo gli interessi secondari.

# Traccia n. 1

I sintomi dell'eccesso di potere sono diversi, elaborati in linea generale dalla giurisprudenza quali, ad esempio:

- Sviamento di potere. Il caso più emblematico
- Disparità di trattamento
- Contraddittorietà della motivazione
- Disparità di trattamento
- Travisamento dei fatti
- Incompletezza dell'istruttoria

Come ho detto si tratta di sintomi, cioè di "segnali" che denotano l'eccesso di potere. Ciò significa che l'Amministrazione può, anche in presenza di tali apparenti sintomi, provare la correttezza della propria azione e quindi la mancanza di vizi

Gli atti viziati sono oggetto di provvedimenti di secondo grado, cioè di provvedimenti con i quali si pone rimedio al vizio. Per quanto attiene gli atti viziati sotto il profilo della legittimità (parliamo in particolare degli atti annullabili che producono effetti fino a quando non viene dichiarata l'illegittimità, mentre gli atti nulli sono improduttivi di effetti ab origine), l'Amministrazione ha la possibilità di agire in autotutela in casi ben definiti e soprattutto entro un termine ragionevole che, per i provvedimenti di concessione o di attribuzione di vantaggi economici non può superare i 12 mesi. Quando parliamo di revoca dell'atto amministrativo parliamo invece del caso in cui l'Ente "ritorna sui suoi passi" per motivi di opportunità. La revoca dell'atto amministrativo è prevista infatti in casi ben specificati dalla norma e, in sostanza, quando si tratta di valutazioni nella quali l'Ente antepone l'interesse pubblico alle aspettative dei privati per motivi di opportunità.

"

# Traccia n. 1

La legge 241 del 1990 agli articoli 21 septies ed octies stabilisce i vizi dell'atto amministrativo. Questo si intende nullo quando manca degli elementi essenziali, quando è viziato da difetto assoluto di attribuzione e che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato (art. 21 septies). La nullità è il vizio più grave dell'atto amministrativo, poichè caduca di qualsiasi effetto ed è come se non fosse mai esistito. Invece l'annullabilità implica l'invalidità dell'atto, quindi questo è efficace sino all'annullamento. L'atto è annullabile per le seguenti figure : violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere (art. 21 octies ). Per configurare l'eccesso di potere è necessario che ricorrano i seguenti presupposti: si deve trattare di atto discrezionale, l'atto deve essere conforme alla legge .Le figure sintomatiche dell'eccesso di potere sono le seguenti : sviamento di potere, irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà dell'atto, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, contraddittorietà tra più atti, contraddittorietà tra più parti dello stesso provvedimento, inosservanza di circolari, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta. Si ha sviamento di potere in due casi : quando l'atto non persegue un interesse pubblico, ma un interesse diverso e quando l'amministrazione ha agito per perseguire un fine diverso da quello stabilito dalla legge. Si ha illogicità dell'atto quando le premesse sono palesemente in contraddizione con le conclusioni o con le motivazioni. La dottrina prevalente , seguendo il principio della ragionevolezza, ha elaborato delle figure secondarie rispetto all'eccesso di potere, che sono : travisamento ed erronea valutazione dei fatti, quando il provvedimento si basa su fatti palesemente erronei e falsi, contraddittorietà tra più parti dello stesso provvedimento, inosservanza di circolari ; quando l'amministrazione si discosta dalla direttiva impartita in via generale dalla stessa autorità o da un'autorità superiore, disparità di trattamento ; quando in presenza di situazioni identiche o analoghe ,l'amministrazione applica un trattamento diverso ed ingiustizia manifesta, di derivazione giurisprudenziale. In conclusione, l'eccesso di potere è la figura più importante tra i vizi di legittimità, con la maggior parte di pronunce giurisprudenziali e, secondo parte della dottrina, dai contorni incerti.

# Traccia n. 1

"L'atto amministrativo costituisce l'atto tipico utilizzato dalla pubblica amministrazione. Qualora l'atto manchi di uno dei suoi elementi essenziali o presenti dei difetti si parla di vizi dell'atto amministrativo. Possiamo distinguere diversi vizi a seconda della tipologia e della gravità degli stessi. Abbiamo innanzitutto vizi di merito o vizi di legittimità: i primi riguardano aspetti relativi all'opportunità dell'atto mentre i secondi la conformità dell'atto al dettato normativo. Entrambi gli aspetti, come possiamo vedere, richiamo i principi di buon andamento e legittimità dell'attività amministrativa stabiliti dall'art. 97 della Costituzione.

A seconda della gravità possiamo invece distinguere la semplice irregolarità dell'atto (che non ne inficia la validità) dalla annullabilità e nullità. Per quanto riguarda in particolare l'annullabilità e la nullità, esse trovano la loro regolamentazione giuridica della L. 241 del 1990 dedicata al procedimento amministrativo. Secondo quanto stabilito dall'art. 21 septies si ha nullità dell'atto qualora lo stesso manchi dei suoi elementi essenziali, sia stato adottato in violazione o elusione del giudicato, sia viziato da difetto assoluto di attribuzione e negli altri casi espressamente previsti dalla legge. La nullità costituisce il vizio più grave dell'atto amministrativo e, una volta accertata, comporta l'inefficacia dello stesso.

# Traccia n. 1

L'art. 21 octies stabilisce che l'atto amministrativo è annullabile quando sia stato adottato in violazione di legge o sia viziato da incompetenza o eccesso di potere. Per quanto riguarda in particolare l'eccesso di potere, questo può essere definito un "cattivo uso" del potere amministrativo. Per aversi eccesso di potere dobbiamo trovarci di fronte ad un potere discrezionale della pubblica amministrazione, esso è pertanto escluso nel caso di atti vincolati. Si deve inoltre configurare uno sviamento di tale potere discrezionale (che viene pertanto utilizzato per un fine diverso dall'interesse pubblico o per un interesse pubblico diverso da quello previsto dalla norma) e la prova di tale sviamento. Non esiste una definizione precisa di eccesso di potere ma nel tempo la dottrina e la giurisprudenza hanno individuato alcune figure sintomatiche dello stesso. Tra tali figure possiamo menzionare il travisamento e l'erronea valutazione dei fatti, l'illogicità e contraddittorietà della motivazione, l'inosservanza di circolari o la contraddittorietà tra più atti. Possiamo concludere ponendo l'attenzione sul fatto che al fine di evitare il prodursi del difetto di eccesso di potere, è fondamentale il rispetto del principio di trasparenza e degli istituti a tal fine introdotti dall'ordinamento che consentono il controllo dell'operato della pubblica amministrazione. "

# Traccia n. 1

"L'atto amministrativo è il modo attraverso cui la pubblica amministrazione svolge la propria attività amministrativa nell'ambito di un procedimento amministrativo diretto all'emanazione del provvedimento finale. In base a ciò è possibile affermare che l'atto finale di questa sequenza di atti amministrativi è il modo attraverso cui è manifestata la volontà dell'amministrazione verso l'esterno. Il perseguimento dell'interesse pubblico è ciò da cui deve essere retta l'attività amministrativa. L'atto amministrativo per la sua validità deve possedere talune prerogative, i c.d. elementi essenziali (soggetto, oggetto, contenuto, finalità, form) in presenza di tali elementi l'atto è valido e idoneo a produrre i suoi effetti. In alcuni casi l'atto anche se perfetto (possiede gli elementi essenziali) potrebbe essere viziato e cioè nei casi di:

- Violazione di legge;
- Incompetenza relativa;
- Eccesso di potere.

Ai sensi dell'art 21-octies della L. 241/1990, l'atto amministrativo è viziato per una delle precedenti cause e pertanto è annullabile. L'annullabilità è definita quale patologia dell'atto amministrativo insieme alla nullità (ex art 21-septies L.241/90) che è il caso più grave. L'annullamento deve essere rilevato dal giudice pertanto non opera in maniera automatica, ciò significa che l'atto pur essendo viziato produce effetti verso i terzi. L'annullamento per violazione di legge attiene al mancato rispetto da parte dell'amministrazione di norme generali sul procedimento mentre l'incompetenza relativa riguarda la competenza dell'organo a emanare l'atto, in quest'ultima ipotesi l'organo che lo ha emanato era incompetente ma non in assoluto altrimenti si parlerebbe di incompetenza assoluta (nullità). Ricapitolando l'incompetenza relativa si ha quando l'organo che doveva emanare l'atto è diverso da quello che in concreto lo ha emanato ma fa parte dello stesso ramo di amministrazione, infatti se l'organo ratifica il provvedimento l'atto è sanato.

# Traccia n. 1

L'eccesso di potere è una figura piuttosto ambigua e che per anni non ha trovato riconoscimento; si ha eccesso di potere in genere quando l'amministrazione utilizza il proprio potere per dei fini differenti da quelli per cui tale potere gli è stato attribuito. All'interno di questa figura ci sono ulteriori figure tra le quali ricordiamo: l'illogicità della motivazione (es. il dispositivo non è coerente rispetto all'istruttoria eseguita), carenza di motivazione (scarsa motivazione rispetto al provvedimento adottato), travisamento o erronea valutazione dei fatti, ecc.. . In sostanza tutte le volte che l'amministrazione utilizza il proprio potere in maniera non conforme in relazione alle ragioni per cui tale potere è a essa attribuito si avrà eccesso di potere; la dottrina ci dice che questa figura a differenza delle precedenti è molto più ambigua e che è difficile dimostrare tale vizio in quanto è legato in particolare non all'atto in sé bensì alla funzione svolta che come sappiamo viene esercitata dalla PA in maniera discrezionale, cioè la possibilità che ha l'amministrazione di compiere una scelta tra le varie possibili e lecite previste dall'ordinamento.

"

# Traccia n. 1

L'atto amministrativo costituisce la manifestazione di volontà, di conoscenza e di giudizio che viene posta in essere dalla pubblica amministrazione nell'esercizio di una funzione amministrativa per il perseguimento degli interessi pubblici. L'atto amministrativo deve avere degli specifici requisiti, in mancanza dei quali può essere considerato viziato. Il vizio dell'atto si concretizza quando vi è la divergenza tra la fattispecie posta in concreto dalla p.a e la norma di riferimento. Si distingue, altresì, tra vizi di legittimità (l'atto si discosta dalle norme giuridiche) e vizi di merito (l'atto pur conforme alle norme giuridiche non è rispondente alle regole di buona amministrazione). In particolare quando l'atto amministrativo presenta un vizio di legittimità, a seconda della gravità, può essere nullo (art. 21 septies legge 241/90) che comporta inesistenza giuridica dell'atto o annullabile e in quest'ultimo caso che dobbiamo ricondurre la figura dell'eccesso di potere. Più precisamente l'art. 21 octies della legge 241/90, definisce illegittimo l'atto che presenta vizi di legittimità quali l'eccesso di potere, incompetenza e violazione di legge e come tale risulta annullabile. L'eccesso di potere si verifica quando ricorrono tre requisiti: un potere discrezionale della p.a; lo sviamento di tale potere (esercizio diverso da quanto stabilito dalla norma) e la prova di questo sviamento che fa venire meno la presunzione di legittimità dell'atto. Tra le figure più rilevanti dell'eccesso di potere ricordiamo ad esempio: travisamento ed erronea valutazione dei fatti; contraddittorietà nella motivazione; ingiustizia manifesta e così via. L'atto illegittimo per eccesso di potere è annullabile e pertanto immediatamente efficace a differenza dell'atto nullo (inesistente), ma comunque può essere rimosso con una pronuncia del giudice amministrativo o in autotutela da parte della p.a.

# Traccia n. 1

"La pubblica amministrazione nell'ambito dei poteri attribuiti dalla legge (principio di legalità) svolge la sua attività mediante l'adozione di atti di varia natura: possiamo distinguere i provvedimenti amministrativi o atti, le ordinanze, i decreti.

Nello specifico l'atto amministrativo è caratterizzato da alcuni elementi essenziali: requisiti di efficacia e requisiti di legittimità. Con i primi si intende la capacità dell'atto perfetto cioè l'atto che è stato adottato seguendo un procedimento volto alla sua formazione, a produrre effetti giuridicamente rilevanti; con i requisiti di legittimità invece si intendono quei requisiti previsti dalla legge e che consentono all'atto di essere valido.

Infatti, in base alla gravità del vizio possiamo dire che se l'atto potrà essere nullo, qualora i vizi siano gravi (incompetenza assoluta, mancanza di uno degli elementi essenziali e violazione o elusione di giudicato) viceversa l'atto viziato da incompetenza relativa, violazione di legge ed eccesso di potere comporta la sua annullabilità.

Pertanto, uno dei vizi dell'atto amministrativo che lo rendono annullabile è l'eccesso di potere; esso si manifesta come una deviazione nell'esercizio del potere attribuito dalla legge a quella amministrazione quindi definibile come cattivo uso del potere. Sul punto infatti, la dottrina amministrativista ha "creato" delle figure sintomatiche dell'eccesso di potere, visto che non è chiara la sua definizione. Si tratta dei casi di disparità di trattamento, illogicità della motivazione e ingiustizia manifesta.

Per capire meglio quando si evidenzia l'eccesso di potere occorre sottolineare che tale vizio rileva nell'ambito dell'attività discrezionale perché quando si tratta di attività vincolata la PA si limita ad applicare le norme senza alcuna scelta (nel caso potrebbe evidenziarsi una violazione di legge). Altro elemento è che l'atto dovrà essere conforme alla legge, quindi valido perché con l'eccesso di potere potrebbe annidarsi nell'apparente conformità alla norma.

In conclusione, in questo ambito un ruolo centrale è quello del giudice amministrativo nel caso di impugnazione di un atto viziato da eccesso di potere, anche se nella realtà dei fatti è difficile valutare le varie fattispecie."

# Traccia n. 1

La pubblica amministrazione, nell'emanazione dei propri atti talvolta non agisce in modo conforme come prevede la legge e pertanto non sempre validi. Da ciò deriva la possibilità del destinatario di reclamare contro tali atti da parte del destinatario finale. Per vizi dell'atto amministrativo si intendono quei difetti che lo rendono attaccabile in merito alla sua validità. Essi possono essere distinti in vizi di legittimità e vizi di merito. Con riferimento ai primi l'atto è illegittimo se non corrisponde ai requisiti previsti della legge, sia dal punto di vista procedurale che negli elementi che lo costituiscono. Per quanto concerne i secondi (v. di merito), l'atto è illegittimo se pur corrispondendo ai requisiti di legge non soddisfa i principi di buona amministrazione come richiamati dall'art. 97 della Costituzione: efficacia, efficienza ed economicità (e anche art. 41 Carta di Nizza); in tale ipotesi si parla di atto inopportuno sebbene corretto. Con riferimento ai vizi di legittimità si devono distinguere due ipotesi: la nullità, richiamata anche all'art. 21 septies della L. 241/90 (mancanza di anche solo uno degli elementi essenziali, difetto assoluto di attribuzione, atto adottato in violazione del giudicato) che rende insanabile l'atto e privo di efficacia e pertanto privo di esecutività, dalla ipotesi di annullabilità, che invece rappresenta un difetto sanabile dell'atto amministrativo, che non cessa di avere efficacia fintantochè non annullato. Tale ultima ipotesi ricorre nel dettato dell'art. 21 octies della L. 241/90 che distingue tra atto adottato in violazione di legge (sia essa una legge, un regolamento o una direttiva), eccesso di potere (nel caso in cui la PA esercita un potere discrezionale per un fine diverso da quello conferito alla legge) o incompetenza relativa (esempio ufficio commercio che emette un ordine di demolizione di competenza dell'ufficio edilizia).

# Traccia n. 1

Per quanto concerne in particolare la figura dell'eccesso di potere, essa si sostanzia nello scorretto uso del potere conferito dalla legge e merita particolare attenzione perchè rappresenta una delle principali cause per cui gli atti amministrativi vengono annullati. Le figure sintomatiche dell'eccesso di potere sono diverse, tra le più frequenti abbiamo il travisamento o l'errata valutazione dei fatti ovvero se i fatti fondanti l'atto non sono quelli avvenuti, la motivazione dell'atto illogica o contraddittoria la cui commissione trova fondamento nella violazione al principio di cui all'art. 3 della Legge 241/90. Essa si sostanzia in una contraddittorietà del provvedimento emesso rispetto all'istruttoria. Abbiamo poi la disparità di trattamento per simili situazioni in violazione del principio di imparzialità nell'esercizio del potere amministrativo. Inoltre vi è lo sviamento del potere qualora la PA utilizza il potere per una finalità diverse rispetto a quelle pubbliche. Infine tra gli altri provvedimenti irregolari in sè per mancanza di pareri. Per ciò che riguarda i vizi di merito essa si sostanzia in una scelta effettuata dalla PA in modo inopportuno. A differenza dei vizi di legittimità che sono impugnabili, su di essi non è possibile tale mezzo di tutela, se non attraverso l'esercizio del potere di autotutela da parte della PA.

# Traccia n. 1

"In base all'art. 21 octies della L. 241/90, che disciplina i procedimenti amministrativi, l'atto amministrativo che presenta vizi di legittimità è annullabile e lo stesso articolo individua i tre vizi che ne causano l'annullabilità: incompetenza, eccesso di potere e la violazione di legge.

L'incompetenza relativa è quando un organo amministrativo invade la sfera di un altro organo.

L'eccesso di potere si concretizza in un cattivo uso del potere della P.A. attraverso i tre requisiti: il potere discrezionale, lo sviamento e la prova dello sviamento.

Le figure rilevanti del vizio esaminato possono essere:

Sviamento di potere e in questo la P.A. usa il potere discrezionale per un fine diverso da quello che gli era stato conferito;

travisamento ed erronea valutazione dei fatti e si possono riscontrare in illogica irrazionalità di un fatto;

Illogicità e contraddittorietà dell'atto o di più atti e solitamente l'illogicità si può riscontrare nel dispositivo dell'atto stesso;

Inosservanza di circolari;

Disparità di trattamento;

Ingiustizia manifesta che è una figura rarissima e si concreta nel caso di un impiegato afflitto da un infortunio e gli infligge una pena per scarso rendimento;

violazione e vizi del procedimento e un esempio potrebbe essere la mancanza di motivazione nell'atto;

vizi della volontà.

# Traccia n. 1

Il terzo vizio è la violazione di legge e il seguente vizio è una figura residuale e che comprende tutti quei vizi che non rientrino negli altri due precedenti. Per esempio vizio di forma o contenuto illegittimo dell'atto.

L'atto che presenta vizi di illegittimità e quindi annullabile può essere impugnato dal diretto interessato tramite il giudice amministrativo o il T.A.R.

La P.A. ad ogni modo può esercitare il potere di autotutela in base al proprio potere discrezionale, cioè è fatto salva dalla P.A. il potere di ritiro di tutti quegli atti che presentino vizi di legittimità in base ad un riesame al fine di eliminare l'atto viziato. Gli atti di ritiro sono atti di secondo grado.

"

# Traccia n. 1

"Gli atti della Pubblica Amministrazione possono essere presentati con vizi di diversa natura con conseguenze diverse per l'atto stesso.

I vizi si suddividono nelle due macro-categorie di merito e di legittimità.

Quelli di merito sono attribuibili alla mancata osservanza delle norme di buona amministrazione (legate al buon andamento ex art. 97 Cost.), di opportunità e di convenienza.

I vizi di legittimità, invece, consistono in:

- incompetenza;
- violazione di legge
- eccesso di potere.

Per incompetenza si intendono quella relativa e quella assoluta, la prima delle quali si avvera nel caso in cui la competenza dell'atto risulti essere di diversa attribuzione per grado e materia rispetto a quella dell'autorità amministrativa inizialmente adita.

La violazione di legge comprende tutti i vizi che violano le norme giuridiche e che non rientrano nelle altre due fattispecie.

# Traccia n. 1

L'eccesso di potere (art. 21 octies L. 241/90) si verifica nei casi in cui:

- a) l'autorità amministrativa persegua un fine diverso da quello previsto per legge per quello specifico atto amministrativo (il c.d. sviamento di potere);
- b) l'atto risulti contraddittorio di per sé;
- c) l'atto risulti contraddittorio se messo a confronto con altri atti;
- d) si manifesti una erronea valutazione dei fatti;
- e) la motivazione sia incongrua e insufficiente.

Gli atti segnati dai vizi in questione sono considerati invalidi e pertanto possono essere annullati (art. 21 L.241/90) in fase di controllo di merito e di legittimità oppure in sede amministrativa, fatta salva la possibilità di sanarli tramite gli istituti della convalida, della conservazione, della convalida e, non meno importante, dell'autotutela).

"

# Traccia n. 1

"I vizi dell'atto amministrativo possono essere suddivisi in quattro categorie: l'irregolarità, che si configura con la violazione di norme di legge che non comportano effetti negativi nella sfera giuridica dell'interessato o del destinatario del provvedimento, l'inesistenza, nei casi in cui l'atto è privo di elementi minimi che consentano di ricondurlo a una fattispecie astratta, l'inopportunità che, pur non configurando un vizio, è contrario ai principi di buon andamento (sancito dall'art. 97 della Costituzione) e l'invalidità, che può generare nullità e annullabilità.

Nello specifico, le due configurazioni dell'invalidità sono disciplinate dagli articoli 21-septies e 21-octies della legge 241/1990 (come novellati dalla L. 15/2005), la legge in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Ai sensi dell'art. 21-septies della suddetta legge, un atto è nullo quando manca di uno degli elementi essenziali (oggetto, soggetto, volontà, causa e forma), è adottato in violazione o in elusione del giudicato ed è viziato da difetto assoluto di attribuzione. L'atto nullo è insanabile, comporta la legittimità del rifiuto del terzo che era obbligato dall'atto e l'obbligo a ripristinare la situazione antecedente all'atto amministrativo.

Ai sensi invece dell'art. 21-octies della legge 241/1990, un provvedimento amministrativo è annullabile se adottato in violazione di legge, viziato da incompetenza relativa ovvero da eccesso di potere.

# Traccia n. 1

L'incompetenza relativa si ha quando l'organo che emana l'atto appartiene allo stesso ente che avrebbe dovuto adottarlo e può configurarsi come una incompetenza per materia o per territorio.

L'eccesso di potere è il vizio dell'atto amministrativo più difficile da circoscrivere e definire poiché rientra nella sfera della discrezionalità amministrativa

Per parlare di eccesso di potere infatti è necessario che l'atto sia discrezionale, poiché gli atti vincolati hanno un contenuto determinato e non possono essere invalidati da eccesso di potere; che l'atto realizzi un fine diverso da quello previsto per legge ed è infine necessario che l'eccesso di potere sia provato.

La prova dell'eccesso di potere potrebbe proprio consistere nello sviamento dal fine indicato dalla norma, operazione che si rivela non proprio agevole.

Per ovviare a questa difficoltà si è ritenuto che, anche se lo sviamento dal fine non è dimostrato, la violazione dei principi di logicità, ragionevolezza, coerenza e completezza dell'iter logico possa essere considerata un indicatore del suddetto sviamento.

Sono state individuate dalla giurisprudenza alcune figure sintomatiche dell'eccesso di potere, intese come segnali di un esercizio non corretto dell'eccesso di potere tra cui la disparità di trattamento, l'ingiustizia manifesta, l'incompletezza dell'istruttoria o la contraddittorietà della motivazione. "

# Traccia n. 1

"Un atto amministrativo è un atto che viene prodotto dalla Pubblica Amministrazione (PA) nell'esercitare la propria funzione. Esso deve contenere i seguenti elementi essenziali per esistere: soggetto, oggetto, destinatario, volontà, finalità e forma. Inoltre, un atto amministrativo deve essere valido ed efficace. Se manca di legittimità, ossia dei requisiti richiesti dalla legge, l'atto è annullabile; se manca di efficacia, non può portare ai suoi effetti.

Una sequenza di atti amministrativi prende il nome di procedimento amministrativo, che conduce alla produzione di un provvedimento amministrativo.

Nella Legge 241/1990, che regola atti e procedimenti amministrativi, all'art. 21<sup>octies</sup>, comma 1, viene normato che un provvedimento amministrativo che contiene un vizio di legittimità quale incompetenza, eccesso di potere e/o violazione di legge è annullabile.

# Traccia n. 1

Soffermadosi sul vizio di eccesso di potere, si afferma che esso sussiste nel caso in cui la PA fa un cattivo uso dei suoi poteri. Affinché si parli di ciò, bisogna che ci siano i requisiti: un potere discrezionale della PA, lo sviamento di tale potere e la prova dello sviamento.

In particolare, lo sviamento di potere avviene quando la PA usa un suo potere discrezionale per un fine diverso rispetto a quello per cui le è stato conferito un potere, o quando la PA per perseguire un fine pubblico utilizza un potere diverso da quello conferitole.

Alcune tra le figure sintomatiche di eccesso di potere sono:

- travisamento e erronea valutazione dei fatti,
- illogicità dell'atto,
- inosservanza delle circolari,
- disparità di trattamento,
- ingiustizia manifesta,
- contraddittorietà tra più atti.

Per concludere, un atto amministrativo che contiene un vizio di eccesso di potere è annullabile, oppure è sanabile o convertito in un atto valido. Finché non viene annullato esiste ed è efficace. L'annullamento avviene con provvedimento dell'autorità amministrativa o con sentenza del giudice amministrativo.

"

# Traccia n. 1

"L'atto amministrativo è la modalità concreta attraverso la quale la pa persegue e cura l'interesse pubblico affidatole dalla legge.

Nel corso del tempo la dottrina e la giurisprudenza hanno enucleato varie tipologie di atti nei quali si materializza la manifestazione di volontà della pa. Tra queste speciale rilevanza è data alla distinzione tra atti vincolati e atti discrezionali a seconda che l'azione amministrativa persegua il suo fine seguendo in maniera puntuale lo schema procedimentale predeterminato dalla legge o conservi una più o meno ampia gamma di scelte nel perseguimento dello scopo fissato dalla legge. Vi sono ulteriori tipologie di atti a seconda della platea dei destinatari o dell'impatto che producono sulla sfera giuridica del destinatario.

Proprio partendo dalle caratteristiche e dalla natura dell'atto amministrativo la dottrina e la giurisprudenza amministrativa hanno enucleato i vizi tipici dell'atto amministrativo individuandoli nel vizio d'incompetenza, violazione di legge e nell'eccesso di potere.

Tali categorie sono state poi recepite dal legislatore che le ha normativamente previste nella legge 241/90 sul procedimento amministrativo e l'accesso documentale.

L'effetto comune dei tra vizi menzionati si traduce nel rendere annullabile l'atto che ne sia affetto. Naturalmente per la caducazione dell'atto è necessario che lo impugni in via amministrativa o giurisdizionale. Senza approfondire ulteriormente altre categorie anch'esse recepite nella legge citata (dove appunto è prevista la figura della nullità dell'atto amministrativo con le fattispecie che portano a questa sanzione estrema) occorre esaminare più da vicino quello che è considerato dalla dottrina il vizio tipico della discrezionalità amministrativa: l'eccesso di potere!



# Traccia n. 1

Al riguardo giova evidenziare che, sin dalla istituzione nel 1889 della sezione giurisdizionale del cds, la giurisprudenza amministrativa ha tipizzato nel corso di più di un secolo una serie di figure sintomatiche che segnalano la presenza del vizio in questione.

Fra queste per menzionarne le più rilevanti, vanno ricordate il difetto di motivazione, la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo, la disparità di trattamento, l'illogicità della motivazione etc.

L'eccesso di potere rappresenta pertanto il vizio tipico dell'esercizio discrezionale del potere in quanto, pur non urtando frontalmente con il principio di legalità dell'azione amministrativa (tranne che per un'azione di finium regundorum con l'assenza di motivazione attratto ora nel vizio di violazione di legge) manifesta *ictu oculi* che lo stesso non è stato usato per le finalità per le quali la legge lo ha previsto mortificandone lo spirito più che la lettera. Volendo fare un parallelo con quanto previsto nel contratto nel codice civile si potrebbe paragonare la violazione di legge all'invalidità del contratto per violazione di norme imperative e l'eccesso di potere al contratto poste in essere in frode alla legge.

Concludendo vi è da sottolineare che tale vizio costituisce il grimaldello fondamentale con il quale la giurisprudenza in continua evoluzione sottopone ad un pregnante sindacato l'attività amministrativa costringendo l'amministrazione a conformare la sua azione al fine pubblico rappresentato spesso anche nella più efficace tutela dell'interesse privato coinvolto nella stessa."



<https://libro.omniavis.com/>

**SIM05 - Concorso simulato**

**ORALE**

*(partecipazione gratuita)*

**<https://www.youtube.com/simonechiarelli>**